

Torino, 02/10/2019

Al Personale Docente

CIRCOLARE N. 12/AMM

Com'è noto il nuovo CCNL/2018 istruzione e ricerca ha innovato i criteri e le modalità di fruizione dei permessi per visite specialistiche esclusivamente per il personale ATA.

Il comma 1 dell'art. 10 dello stesso CCNL dispone che per quanto non modificato dal nuovo CCNL rimangono in vigore gli artt. dei contratti precedenti.

Assenze di cui può disporre il personale docente

Dal momento che il CCNL 2006-09 non regola in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, non vi è dubbio che il dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, possa effettuarle:

- chiedendo un permesso breve (art. 16);
- chiedendo un permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19);
- oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19).

Nel caso in cui decida di farla rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporta e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Barbato VETRANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993